

REGOLAMENTO  
SUI SERVIZI SCOLASTICI  
COMUNE DI RIVIERA



TITOLO I - INTRODUZIONE .....	3
Art. 1 Campo d'applicazione.....	3
TITOLO II – REFEZIONE SCOLASTICA.....	3
Art. 2 Destinatari, carattere obbligatorio ed eccezioni .....	3
Art. 3 Iscrizione.....	3
Art. 4 Luogo della refezione.....	3
Art. 5 Accesso alla cucina .....	3
Art. 6 Copertura dei costi.....	3
Art. 7 Tassa.....	4
Art. 8 Emissione .....	4
TITOLO III – SCUOLA FUORI SEDE .....	4
Art. 9 Scopo.....	4
Art. 10 Partecipazione .....	4
Art. 11 Tasse .....	4
TITOLO IV – TRASPORTI SCOLASTICI .....	4
Art. 12 Scopo.....	4
Art. 13 Comprensori .....	4
Art. 14 Obbligatorietà.....	4
Art. 15 Costi.....	5
TITOLO V – NORME COMUNI .....	5
Art. 16 Debitore delle tasse .....	5
Art. 17 Accessori .....	5
Art. 18 Esecutività .....	5
Art. 19 Rimedi giuridici.....	5
Art. 20 Entrata in vigore.....	5

## TITOLO I - INTRODUZIONE

**Art. 1**  
Campo  
d'applicazione

<sup>1</sup> La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (in seguito Legge) indica i servizi scolastici di competenza comunale.

<sup>2</sup> In applicazione agli articoli 37 e 39 della Legge e richiamati gli articoli 71, 72, 73 e 74 del Regolamento delle scuole comunali, il Comune organizza un servizio di refezione a beneficio degli allievi della scuola dell'infanzia.

<sup>2bis</sup> È inoltre data facoltà al Comune (art. 186 LOC) di istituire, tramite specifico regolamento, un servizio di mensa sociale complementare ai servizi scolastici obbligatori.

<sup>3</sup> In applicazione agli articoli 38 e 39 della Legge, il Comune può organizzare periodi fuori sede.

<sup>4</sup> In applicazione all'articolo 36 della Legge il Comune organizza il trasporto degli allievi dove necessario.

## TITOLO II – REFEZIONE SCOLASTICA

**Art. 2**  
Destinatari,  
carattere  
obbligatorio ed  
eccezioni

<sup>1</sup> Il servizio di refezione è destinato a tutti gli allievi che frequentano la scuola dell'infanzia ove presente una struttura adeguata. La refezione è parte integrante dell'attività educativa e quindi è obbligatoria per tutti gli allievi della scuola dell'infanzia.

<sup>2</sup> Dall'obbligo della refezione possono essere esentati allievi, per brevi periodi di adattamento e per decisione della Direzione scolastica su preavviso del docente titolare, secondo le direttive cantonali.

<sup>3</sup> Il Municipio definisce mediante ordinanza le sedi la cui infrastruttura permette la refezione scolastica e di conseguenza gli allievi soggetti al presente articolo di regolamento.

**Art. 3**  
Iscrizione

Gli iscritti alla scuola dell'infanzia lo sono anche automaticamente alla refezione, salvo nel caso dell'eccezione temporanea prevista dall'articolo precedente.

**Art. 4**  
Luogo della  
refezione

La refezione è organizzata negli appositi spazi destinati a tale scopo presso la sede scolastica.

**Art. 5**  
Accesso alla  
cucina

Per ragioni igienico-sanitarie non è consentito l'ingresso in cucina ai non addetti ai lavori, anche durante le giornate di scuola aperta.

**Art. 6**  
Copertura dei costi

<sup>1</sup> Le famiglie degli allievi che usufruiscono della refezione partecipano ai costi con una tassa stabilita in base ai disposti dell'articolo 7.

<sup>2</sup> Per la determinazione della tassa sono computabili unicamente i costi d'acquisto delle derrate alimentari e gli oneri relativi al personale addetto alla cucina.

- Art. 7**  
Tassa
- <sup>1</sup> La tassa per singolo pasto è stabilita mediante ordinanza municipale tra un minimo di fr. 4.00 e un massimo di fr. 5.00.
- <sup>2</sup> Alle famiglie con più figli che frequentano contemporaneamente la refezione viene concessa una deduzione pari al 50% della tassa a partire dal secondo figlio.
- <sup>3</sup> Sono esentati dalla tassa giornaliera unicamente le assenze giustificate.
- Art. 8**  
Emissione
- L'emissione delle tasse avviene mensilmente sulla base dei conteggi elaborati dall'istituto scolastico.

### **TITOLO III – SCUOLA FUORI SEDE**

- Art. 9**  
Scopo
- Il Municipio, e per esso l'istituto scolastico, nell'intento di offrire agli allievi momenti di vita comunitaria, di permettere loro la conoscenza di realtà diverse da quella del comune dove risiedono e di praticare un'esperienza di scuola strutturata in maniera alternativa rispetto a quella che si svolge nell'aula, può organizzare periodi di scuola fuori sede per gli allievi della scuola elementare.
- Art. 10**  
Partecipazione
- <sup>1</sup> La partecipazione alla scuola fuori sede da parte di tutti gli allievi è obbligatoria.
- <sup>2</sup> Dispense devono essere giustificate da certificato medico.
- <sup>3</sup> Chi non prende parte, in seguito a certificato medico, alla scuola fuori sede, frequenta le lezioni alternative secondo il normale orario scolastico.
- Art. 11**  
Tasse
- <sup>1</sup> La partecipazione finanziaria è fissata di volta in volta dal Municipio; la stessa non può superare fr. 13.00 al giorno. Per prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede il Municipio può inoltre chiedere una partecipazione supplementare non superiore a fr. 10.00 al giorno.
- <sup>2</sup> Per la determinazione della tassa sono computabili unicamente i costi di vitto e alloggio.
- <sup>3</sup> La partecipazione non può superare il 50% dei costi computabili.

### **TITOLO IV – TRASPORTI SCOLASTICI**

- Art. 12**  
Scopo
- Il Municipio organizza trasporti scolastici destinati a comprensori particolarmente lontani dalle sedi scolastiche o che presentano particolari pericoli sul percorso casa-scuola.
- Art. 13**  
Comprensori
- Il Municipio definisce mediante ordinanza i comprensori che saranno serviti dal trasporto scolastico comunale.
- Art. 14**  
Obbligatorietà
- L'utilizzo del servizio è facoltativo.

**Art. 15**  
Costi

I costi sono assunti dal Comune senza prelievo di tasse.

## **TITOLO V – NORME COMUNI**

**Art. 16**  
Debitore delle  
tasse

Le tasse sono dovute dal detentore dell'autorità parentale. In caso di autorità parentale congiunta i genitori sono responsabili in solido.

**Art. 17**  
Accessori

<sup>1</sup> Il mancato rispetto dei termini di pagamento fissato a 30 giorni dall'emissione è soggetto al conteggio degli interessi di ritardo in base ai tassi pubblicati dal Consiglio di Stato per le imposte.  
<sup>2</sup> L'emissione della diffida comporta l'addebito di una tassa da fr. 30.-- a fr. 50.--.

**Art. 18**  
Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, dopo crescita in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo l'art. 80 cpv. 2 della Legge sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

**Art. 19**  
Rimedi giuridici

Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento sono decise in via di reclamo da presentarsi entro 15 giorni al Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli artt. 208 e seguenti della Legge organica comunale.

**Art. 20**  
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa e abroga ogni decisione o regolamento in materia vigente negli ex Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 240 del 12.03.2018.

### **Per il Municipio**

Il Sindaco:  
R. De Rosa

Il Segretario:  
P. Laube

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14.6.2018.

### **Per il Consiglio comunale**

Il Presidente:  
M. Caretti

Il Segretario:  
P. Laube

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione no. 180-RE-14764 del 5.9.2018.